

nuo superiore alle 800 lire, cioè dalle lire 800 alle lire 1000, e per le quali non era indicata alcuna categoria di persone alle quali potevano esser concesse in permuta di quelle di reddito inferiore. Ordinariamente, queste permuta venivano concesse appunto a quelli che erano stati altamente benemeriti del paese, od alle loro famiglie; era un mezzo per venire in soccorso ai benemeriti della patria.

Ora, soppressa la facoltà suaccennata, si vi sostituisce alla lettera *c* questo inciso: "A coloro che si sono resi benemeriti per servigi prestati allo Stato."

Ma avendo stabilito che queste concessioni si facciano preferibilmente e con l'ordine di classificazione determinato alle lettere *a* e *b*, ne viene di conseguenza che a coloro della lettera *c* che si sono resi benemeriti per servizi prestati alla patria, non resterà niente o quasi niente. Perché è certo che con le due prime categorie *a* e *b* si esauriranno le concessioni.

Quindi a me pare che si provveda in modo assolutamente inadeguato alla categoria dei benemeriti della patria.

Siamo in un tempo in cui non è ancora liquidato il debito dello Stato verso coloro che furono benemeriti della indipendenza della patria; e mi pare che con questa legge, la promessa che si fa ad essi sia affatto illusoria; ciò che non è né conveniente, né dicevole, né giusto.

Ora io faccio appello all'onorevole ministro e alla Commissione perchè rivedano queste categorie, usando maggior giustizia nel determinarle.

È vero che una qualche miglioria si ha di fronte ai regolamenti vigenti per le concessioni delle rivendite minori, ma attualmente, ripeto, c'è una disposizione che dà facoltà al ministro di concedere senza concorso le rivendite di reddito superiore alle ottocento lire.

Ora questa facoltà è tolta al ministro, e non resta altro che questo provvedimento illusorio della lettera *c*.

Prego dunque nuovamente l'onorevole ministro e la Commissione che vogliano ritornar sopra le loro proposte e modificarle ispirandosi alle norme di giustizia e di equità.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Ellena, relatore.** L'onorevole Lucifero domandava, se le disposizioni che vengono proposte per il conferimento delle rivendite dei generi di privata possano mutare la condizione di cose esistente, rispetto a coloro che ebbero concessioni gratuite di rivendite. Io gli rispondo subito, che

su ciò non può cadere il minimo dubbio. Le concessioni gratuite essendo fatte vita natural durante, persistono nonostante qualunque disposizione di legge, che modifichi le norme per il conferimento. Queste norme si applicheranno esclusivamente alle rivendite che si renderanno vacanti in avvenire; e per conseguenza tutte le rivendite di concessione gratuita rimarranno in possesso degli attuali titolari, fin che dura la vita del concessionario.

Gli onorevoli Lazzaro e Cavalletto, mossi da un nobilissimo intendimento, hanno fatto qualche osservazione rispetto al paragrafo *c*; il quale dispone che le rivendite potranno essere conferite a coloro che si siano resi benemeriti per servizi prestati allo Stato; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

L'onorevole Lazzaro avvertiva che, ponendo in terza linea queste persone, si viene a far loro una condizione non rispondente ai titoli di benemerita che hanno verso il paese.

Lo prego di avvertire che questa disposizione segna un miglioramento notevole della condizione di cose ora esistente; perchè fino ad ora la materia era regolata dal decreto del 1876 e dal regolamento del 1887, secondo i quali il posto di graduatoria per i benemeriti di cui discorriamo è inferiore a quello che ad essi viene assegnato con questo disegno di legge.

In avvenire essi non avranno innanzi a sé che i sottufficiali e le guardie di finanza, i militari e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermità contratte per causa diretta e necessaria del servizio, perciò ammessi al godimento della pensione, le loro vedove ed i loro orfani e figlie maggiorenni nubili, se il marito od il padre morì per cause dirette e necessarie del servizio e gli impiegati ed agenti i quali abbiano reso lunghi servigi allo Stato.

Ammetto che sarebbe desiderabile di poter concedere un maggior numero di rivendite e con maggior facilità ai gloriosi veterani della causa nazionale; ma prego, tanto l'onorevole Lazzaro, quanto l'onorevole Cavalletto di avvertire come sia difficile di valutare questi servizi, come sia malagevole di metterli in bilancia ed a quali abusi possa dar luogo una disposizione, in virtù della quale ai servigi resi allo Stato, nettamente determinati da questa legge, si sostituisca un apprezzamento affidato a Commissioni esistenti in ogni Provincia, che per conseguenza possono dar luogo in siffatta materia ad una giurisprudenza continuamente variabile da luogo a luogo, da